

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0211/2003

13 giugno 2003

*

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici di Atene 2004 (COM(2003) 172 – C5-0181/2003 – 2003/0061(CNS))

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Marjo Matikainen-Kallström

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 22 aprile 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 67 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici di Atene 2004 (COM(2003) 172 – 2003/0061(CNS)).

Nella seduta del 12 maggio 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (C5-0181/2003).

Nella riunione del 19 maggio 2003 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha nominato relatrice Marjo Matikainen-Kallström.

Nelle riunioni del 2 giugno e 11 giugno 2003 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Giacomo Santini (presidente f.f.), Johanna L.A. Boogerd-Quaak (vicepresidente), Marjo Matikainen-Kallström (relatrice), Alexandros Alavanos (in sostituzione di Ole Krarup, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2), Alima Boumediene-Thiery, Mogens N.J. Camre (in sostituzione di Niall Andrews), Marco Cappato (in sostituzione di Mario Borghezio), Ozan Ceyhun, Carlos Coelho, Thierry Cornillet, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Lissy Gröner (in sostituzione di Gerhard Schmid, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2), Ewa Hedkvist Petersen (in sostituzione di Adeline Hazan), Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Alain Krivine (in sostituzione di Fodé Sylla), Lucio Manisco (in sostituzione di Ilka Schröder), Hartmut Nassauer, Bill Newton Dunn, Marcelino Oreja Arburúa, Hubert Pirker, Martine Roure, Heide Rühle, Olle Schmidt (in sostituzione di Baroness Sarah Ludford), Patsy Sørensen, Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco e Christian Ulrik von Boetticher.

La commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport ha deciso il 12 giugno 2003 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 13 giugno.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici di Atene 2004 (COM(2003) 172 – C5-0181/2003 – 2003/0061(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 172)¹,
 - visto l'articolo 62, paragrafo 2, lettere a) e b) ii del trattato CE,
 - visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0181/2003),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0211/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 4, paragrafo 4

4. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici 2004 trasmette il più rapidamente possibile ai servizi competenti per il rilascio dei visti la domanda collettiva di visto insieme con la copia delle domande per il tesserino di accreditamento olimpico sulle

4. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici 2004 trasmette il più rapidamente possibile ai servizi competenti per il rilascio dei visti la domanda collettiva di visto insieme con la copia delle domande per il tesserino di accreditamento olimpico sulle

¹ Non ancora pubblicata nella GU.

quali figurano i dati essenziali delle persone interessate (nome, cognome, sesso, data, luogo e paese di nascita, numero e tipo di passaporto e relativa data di scadenza).

quali figurano i dati essenziali delle persone interessate (nome, cognome, sesso, **cittadinanza**, data, luogo e paese di nascita, numero e tipo di passaporto e relativa data di scadenza).

Motivazione

È logico ed ovvio aggiungere all'elenco dei dati essenziali anche la cittadinanza delle persone interessate.

Emendamento 2 Articolo 8

Se l'elenco delle persone designate per partecipare ai Giochi olimpici e/o paraolimpici è modificato prima dell'inizio dei Giochi, le organizzazioni responsabili informano il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici 2004 affinché sia revocato il tesserino di accreditamento delle persone radiate. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ne informa i servizi competenti per il rilascio dei visti notificando i numeri dei visti interessati.

I servizi competenti per il rilascio dei visti revocano il visto delle persone radiate, ne informano le autorità di controllo alle frontiere e queste trasmettono l'informazione alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Se l'elenco delle persone designate per partecipare ai Giochi olimpici e/o paraolimpici è modificato prima dell'inizio dei Giochi, le organizzazioni responsabili informano, **senza indugio**, il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici 2004 affinché sia revocato il tesserino di accreditamento delle persone radiate. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ne informa i servizi competenti per il rilascio dei visti notificando i numeri dei visti interessati.

I servizi competenti per il rilascio dei visti revocano il visto delle persone radiate, ne informano **immediatamente** le autorità di controllo alle frontiere e queste trasmettono **senza indugio** l'informazione alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Motivazione

Occorre tener conto del fatto che le deroghe previste dal presente regolamento non dovrebbero in nessun caso avere effetto negativo sui livelli di sicurezza nell'area di Schengen.

Emendamento 3

Articolo 10

Entro *sei* mesi dalla chiusura dei Giochi paraolimpici, la Grecia riferisce alla Commissione sui vari aspetti dell'attuazione del presente regolamento.

In base alla relazione della Grecia e alle informazioni eventualmente trasmesse da altri Stati membri entro lo stesso termine, la Commissione valuta il funzionamento del regime di deroga alle procedure per il rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica istituito dal presente regolamento, e informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tale valutazione.

Entro *quattro* mesi dalla chiusura dei Giochi paraolimpici, la Grecia riferisce alla Commissione sui vari aspetti dell'attuazione del presente regolamento.

In base alla relazione della Grecia e alle informazioni eventualmente trasmesse da altri Stati membri entro lo stesso termine, la Commissione valuta il funzionamento del regime di deroga alle procedure per il rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica istituito dal presente regolamento, e informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tale valutazione.

La Commissione elabora tale relazione di valutazione con sufficiente tempestività perché le autorità italiane responsabili dell'organizzazione dei giochi olimpici invernali che avranno luogo a Torino nel 2006 possano tener conto dell'esperienza maturata nel corso dei giochi olimpici e paraolimpici di Atene.

Motivazione

Le autorità greche dovrebbero fare il possibile per fornire una valutazione dell'applicazione delle deroghe alla procedura di rilascio dei visti ai membri della famiglia olimpica entro un periodo di quattro mesi dopo la data di chiusura dei Giochi. Ciò risulterebbe particolarmente utile poiché accorderebbe alla Commissione un tempo sufficiente per elaborare la sua valutazione in merito al funzionamento della procedura di deroga e consentirebbe alle autorità italiane di adattare il sistema in conformità delle conclusioni tratte dall'esperienza maturata nel corso dei giochi di Atene.

MOTIVAZIONE

I. INTRODUZIONE

I giochi olimpici e paraolimpici, che hanno luogo ogni quattro anni, non rappresentano soltanto una manifestazione sportiva di primo piano ma anche l'attuazione pratica di valori fondamentali promossi dal Movimento olimpico, quali l'instaurazione di una società pacifica, la tutela della dignità umana¹ e l'educazione della gioventù attraverso lo sport, praticato senza discriminazioni di sorta, in uno spirito di reciproca comprensione, amicizia, solidarietà e correttezza².

Il valore educativo dello sport e il suo impatto sulla società sono stati riconosciuti ancora una volta a livello europeo quando il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso, il 6 febbraio 2003, di proclamare il 2004 Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport. Più in generale, l'importanza dello sport è stata ufficialmente sottolineata al Consiglio europeo di Nizza, il quale ha riconosciuto la funzione sociale dello sport in Europa e ha chiesto che se ne tenga conto nell'applicazione delle politiche comuni³.

In tale contesto, sembra logico adottare misure specifiche a livello di Unione onde agevolare il compito dello Stato membro cui è affidata l'organizzazione dei prossimi giochi olimpici e consentirgli di far fronte agli obblighi stabiliti dalla Carta olimpica.

Occorre ricordare che Atene è stata scelta il 5 settembre 1997 per ospitare le Olimpiadi e i Giochi paraolimpici del 2004. Di conseguenza la Grecia sarà il primo Stato membro, da quando l'area senza frontiere di Schengen è stata integrata nel quadro dell'Unione europea, nel cui territorio avranno luogo i giochi olimpici.

Le condizioni alle quali i partecipanti ai Giochi hanno accesso al territorio del paese ospitante e sono autorizzati a muoversi al suo interno determinano, in larga misura, la scelta della città organizzatrice dei Giochi stessi. Appare quindi tanto più necessario, per non compromettere le chance di altre città dell'UE che desiderano ospitare i Giochi in futuro, adottare misure intese ad agevolare il rispetto di talune disposizioni della Carta olimpica concernenti l'accesso al territorio dello Stato in cui si svolgono i Giochi.

Tali disposizioni figurano all'articolo 65 della Carta concernente il tesserino d'identità e di accreditamento olimpico in base al quale tale tesserino costituisce un documento tale da consentire, insieme al passaporto o al documento di viaggio ufficiale del suo titolare, l'ingresso di questi nel paese nel quale la città organizzatrice dei Giochi olimpici è situata. Pertanto, i membri della famiglia olimpica devono poter entrare nel territorio dello Stato in cui hanno luogo i Giochi senza dover sottostare ad altre procedure o formalità. L'obiettivo del presente regolamento consiste esattamente nel soddisfare tale requisito.

¹ Carta Olimpica, Principi fondamentali, articolo 3.

² Carta Olimpica, Principi fondamentali, articolo 6.

³ Consiglio europeo di Nizza, Conclusioni della Presidenza, Allegato IV.

II. DISPOSIZIONI PRINCIPALI DELLA PROPOSTA

Per realizzare tale obiettivo, il regolamento prevede una deroga temporanea da talune disposizioni dell'*acquis* comunitario concernente i visti, compresi il regolamento n. 539/2001¹ nonché le procedure e le condizioni per il rilascio di visti quali sono definite dalla Convenzione di Schengen e le misure adottate per applicarle, in particolare le Istruzioni consolari comuni che stabiliscono, *inter alia*, il tipo di visti da rilasciare, lo Stato membro responsabile dell'esame delle domande, le condizioni relative al ricevimento e all'esame delle domande stesse nonché le decisioni concernenti il rilascio dei visti.

Va notato che la proposta non intende abolire il requisito del visto per i "membri della famiglia olimpica", composta, tra gli altri, dai membri del Comitato olimpico internazionale, dei Comitati olimpici nazionali, del Comitato organizzatore dei giochi olimpici, da atleti, allenatori, giudici di gara, personale medico, giornalisti accreditati², i quali, in ragione della loro nazionalità, sono soggetti a quel requisito a norma del regolamento n. 539/2001. Le disposizioni proposte puntano esclusivamente ad agevolare le procedure per la presentazione delle domande e la forma nella quale i visti sono rilasciati. Né, d'altra parte, il sistema proposto pregiudica in qualche modo le norme relative all'*acquis* di Schengen concernenti le procedure e le verifiche richieste ai fini dell'ordine pubblico e della sicurezza.

In concreto, la semplificazione della procedura comporta in pratica che le persone che richiedono un visto non dovranno recarsi personalmente presso i servizi consolari per farne richiesta o per riceverlo. Analogamente, la richiesta non deve essere presentata sul formulario standard previsto a tal fine. Per contro, le organizzazioni incaricate di proporre i membri della famiglia olimpica trasmetteranno un elenco dei partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici del 2004 ad Atene al Comitato organizzatore dei Giochi. Il Comitato organizzatore invierà a sua volta una copia degli elenchi ai servizi responsabili per il rilascio dei visti. Non sarà necessario per i richiedenti dimostrare di disporre di mezzi sufficienti di sussistenza per ottenere il visto.

Il visto può essere rilasciato solo se la persona in questione:

- a) è stata designata da una delle organizzazioni responsabili e accreditata dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici del 2004 quale partecipante ai Giochi olimpici e/o paraolimpici,
- b) è in possesso di un documento valido di viaggio che autorizza l'attraversamento delle frontiere esterne,
- c) non è stata segnalata per la non ammissione,
- d) non è ritenuta suscettibile di minacciare l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

¹ Che stabilisce l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di visti per attraversare i confini esterni degli Stati membri e dei paesi i cui cittadini sono esenti da tale requisito.

² Quali sono definiti al Capo I, articolo 2, paragrafo 2 della proposta di regolamento.

I visti rilasciati consisteranno in un documento uniforme di breve durata e a registrazione multipla che autorizza un soggiorno fino a 90 giorni per la durata dei Giochi in conformità dell'articolo 65 della Carta olimpica il quale stabilisce che il titolare del tesserino di accreditamento è autorizzato a soggiornare nel paese organizzatore per un periodo non superiore ad un mese prima e ad un mese dopo i Giochi stessi.

Entro il periodo di validità il visto consente al titolare di soggiornare in Grecia e in altri paesi di Schengen e di transitare per tali paesi per recarsi in Grecia o per partire dalla Grecia prima e dopo la partecipazione ai Giochi. Le autorità greche possono, nondimeno, rilasciare un visto con validità territoriale limitata nei casi in cui i richiedenti non soddisfino le condizioni di cui alle lettere c) e d).

Il visto assume la forma di due numeri inseriti nel tesserino di accreditamento olimpico e la procedura di rilascio non comporta il pagamento di una tassa.

Per quanto concerne il campo di applicazione territoriale del presente regolamento, sembra, alla luce degli accordi conclusi con il Regno Unito e l'Irlanda relativi alla loro partecipazione all'applicazione dell'*acquis* di Schengen¹, che questi due paesi non saranno vincolati dal regolamento. La Danimarca, da parte sua, avrà sei mesi a disposizione, dopo l'adozione del regolamento, per decidere della sua partecipazione all'applicazione dello stesso, mentre l'Islanda e la Norvegia saranno associate allo sviluppo delle misure che dovranno applicare.

III. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

In primo luogo, occorre sottolineare che le deroghe previste dalla proposta di regolamento hanno una portata limitata, sono di natura essenzialmente tecnica e sembrano pienamente giustificate dal carattere eccezionale dell'evento. In nessun modo esse pregiudicano i principi di base o compromettono le norme di sicurezza dell'area di Schengen, dato che le autorità greche saranno tenute a verificare che tutti i requisiti necessari siano soddisfatti prima del rilascio di un visto e saranno autorizzate a rilasciare visti con validità territoriale limitata nei casi in cui le condizioni non siano soddisfatte. Inoltre, la durata delle deroghe proposte è strettamente limitata dall'articolo 2, paragrafo 4, a un periodo di tre mesi, e ciò in piena conformità dell'*acquis* comunitario relativo ai visti.

Il rilascio del visto è strettamente legato a quello del tesserino di accreditamento dal momento che il visto assume la forma di un numero inserito in tale tesserino. Anche in questo caso si tratta di standard elevati in materia di sicurezza: tali tesserini che certificano l'identità dei titolari e consentono loro di entrare nel territorio dello Stato in cui si svolgono i Giochi sono rilasciati dal Comitato organizzatore nel rispetto di una procedura di accreditamento particolarmente rigorosa. Si tratta di documenti molto sicuri che danno accesso ai siti specifici in cui le gare hanno luogo. Solo i membri della famiglia olimpica hanno il diritto di ottenere un visto attraverso la trasmissione del tesserino di accreditamento alle autorità greche. Tutte le altre persone devono seguire le procedure normali di ottenimento di un visto per assistere ai giochi.

¹ Cfr. decisione del Consiglio 2000/365/CE del 29 maggio 2000 e decisione del Consiglio 2002/192/CE del 28 febbraio 2002.

Le misure previste dal presente regolamento puntano ad agevolare le procedure per le organizzazioni coinvolte nei preparativi dei Giochi. In cambio, tali organizzazioni dovrebbero essere consapevoli della necessità di informare, senza indugio, il Comitato organizzatore qualora l'elenco dei partecipanti ai giochi fosse modificato onde consentire al Comitato stesso di revocare immediatamente il tesserino di accreditamento ed informare i servizi responsabili per il rilascio dei visti. I servizi interessati provvederanno quindi a cancellare i visti relativi e ad informare le autorità responsabili dei controlli alle frontiere, le quali trasmetteranno tale informazione alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Dato il livello di cooperazione richiesto perché tali misure, intese ad agevolare le procedure, siano efficaci e i requisiti in termini di sicurezza siano soddisfatti, appare necessario adottare le relative disposizioni a livello comunitario. In questo senso, la proposta di regolamento risulta pienamente conforme al principio della sussidiarietà. Inoltre, le misure previste non vanno al di là di ciò che è richiesto per realizzare l'obiettivo perseguito dalla proposta, per cui si può affermare che l'azione adottata è, per sua natura e portata, perfettamente conforme al principio della proporzionalità.

Occorre notare, infine, che anche se la Grecia è il primo Stato membro sul cui territorio avranno luogo i giochi olimpici, dopo la creazione dell'area di Schengen, tale situazione si riproporrà, tra non molto, in occasione dei Giochi olimpici invernali che si terranno a Torino nel febbraio 2006. Per questo motivo sarebbe utile ridurre il periodo previsto per la valutazione dell'applicazione del presente regolamento a quattro mesi, invece di sei, onde consentire alle autorità italiane di trarre insegnamento dall'esperienza maturata nel corso dei Giochi olimpici di Atene e di adattare la procedura di deroga di conseguenza.